

DELIBERA N. 125/09/CSP

**Segnalazione del Signor Massimiliano Dell'Acqua (consigliere de "Il Popolo delle Liberta" nel Comune di Cesano Boscone) nei confronti del Comune di Cesano Boscone (MI)
per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 25 giugno 2009;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, ed, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la propria delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2009;

VISTA la propria delibera n. 59/09/CSP del 22 aprile 2009, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 4 maggio 2009;

VISTA la segnalazione a firma del Signor Massimiliano Dell'Acqua, consigliere de "Il Popolo delle Libertà" del Comune di Cesano Boscone, pervenuta in

data 13 maggio 2009 (prot. n. 38058), e trasmessa unitamente agli esiti dell'istruttoria con nota del Comitato per le comunicazioni della Lombardia del 15 maggio seguente (prot. n. 38677), nella quale si asserisce la presunta violazione da parte del Comune di Cesano Boscone (MI) del divieto di comunicazione istituzionale, in quanto, durante la campagna per le elezioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009, ha organizzato una serie di iniziative - quali la presentazione del Piano di riqualificazione del Quartiere Pasubio, l'inaugurazione dei nuovi locali ad uso del medico di quartiere e la pubblicazione di uno speciale del periodico comunale, comprensivo dell'editoriale del Sindaco relativo agli anni del mandato elettorale, in distribuzione sul territorio comunale alla fine del mese di aprile 2009 e pubblicato sul sito web del Comune stesso in data 22 aprile 2009 - le quali non sono connotate dai requisiti di impersonalità ed indispensabilità richiesti dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di comunicazione istituzionale;

VISTA la nota del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità del 25 maggio 2009 (prot. n. 40977) con la quale, in relazione all'esposto pervenuto, sono state richieste al Comune di Cesano Boscone le eventuali controdeduzioni ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dal Comune di Cesano Boscone, pervenute all'Autorità in data 26 maggio 2009 (prot. n. 41442), nelle quali ha fatto presente quanto segue:

- il periodico comunale "Cesano Notizie" è un mensile;
- il numero speciale dell'aprile 2009 voleva essere una comunicazione istituzionale impersonale relativa ai fatti che hanno interessato tutta la collettività e che comunque sono stati ampiamente illustrati e documentati in occasione dell'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2008, approvato dal Consiglio comunale in data 29 aprile 2009;
- l'edizione speciale non aveva pertanto alcuna finalità elettorale, tanto è vero che ben dieci pagine sono state liberamente redatte dai gruppi consiliari rappresentati in Consiglio comunale, sia di maggioranza che di minoranza;
- a seguito dei rilievi dell'esponente tale pubblicazione on line è comunque cessata;
- l'invio invece tramite posta dell'edizione speciale di Cesano Notizie è avvenuta entro i quarantacinque giorni precedenti la convocazione dei comizi elettorali; eventuali ritardi nella consegna del notiziario oltre tale termine non è addebitabile all'Amministrazione comunale, ma eventualmente alle Poste Italiane S.p.a;
- la comunicazione relativa al piano di riqualificazione del Quartiere Pasubio e l'inaugurazione dei nuovi locali del "medico di quartiere" sono state pubblicate da un periodico locale in perfetta autonomia della sua scelta editoriale;

- comunque, è cessato ogni invio del notiziario comunale e lo stesso è stato tolto dal sito comunale;

CONSIDERATO che la legge 22 febbraio 2000, n. 28 disciplina le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative e per ogni referendum e che il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'articolo 9 trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali alla chiusura delle operazioni di voto;

RILEVATO che relativamente alle elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009, la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta il 3 aprile 2009, data in cui è stata pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 2009, con cui sono stati indetti i comizi;

RILEVATO, altresì, che a partire dalla data del 3 aprile 2009 vige il divieto per le pubbliche amministrazioni di comunicazione istituzionale recato dal citato articolo 9, fino all'espletamento delle operazioni di voto, anche relative alle elezioni amministrative, come ribadito dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2009 in materia;

RILEVATO che la comunicazione istituzionale svolta attraverso la pubblicazione, anche sul sito web istituzionale, e distribuzione del periodico comunale "*Cesano Notizie*" da parte dell'Amministrazione comunale di Cesano Boscone ricade nel periodo di applicazione dell'articolo 9 della legge n. 28 del 2000;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 9 della legge n. 28 del 2000, nel periodo di cui trattasi sono consentite solo le attività di comunicazione istituzionale effettuate dall'amministrazione pubblica in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle sue funzioni;

CONSIDERATO che la comunicazione istituzionale in questione, come evidenziato anche dal Co.re.com Lombardia nella nota del 15 maggio 2009, non risulta connotata dai caratteri dell'indispensabilità per l'efficace svolgimento delle funzioni amministrative, in quanto volta a rappresentare il resoconto delle attività amministrative espletate nel quinquennio del mandato amministrativo, e della impersonalità, essendo più volte citati il nome e il logo del Comune di Cesano Boscone, con fotografie del Sindaco in carica;

CONSIDERATO, inoltre, che il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha comunicato con nota del 4 giugno 2009 (prot. n. 43779) che la pubblicazione del periodico non è cessata, ma è proseguita con i numeri di maggio e di giugno 2009, e che a quella stessa data compare sul sito web istituzionale il numero di giugno, in parte dedicato al voto e in parte a notizie relative a servizi ed accadimenti relativi al periodo di maggio 2009;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della predetta comunicazione istituzionale a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, anche a chiusura delle operazioni di voto per le elezioni europee ed amministrative in data 6 e 7 giugno 2009, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

al Comune di Cesano Boscone (MI) di pubblicare sul proprio sito *web* un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione istituzionale diffusa a mezzo della pubblicazione e distribuzione del periodico *“Cesano Notizie”*, durante lo svolgimento della campagna per le elezioni europee, relativamente al resoconto del quinquennio amministrativo.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”*. La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507877.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed

inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Napoli, 25 giugno 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola